



43094-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -
Andrea Gentili
Stefano Corbetta - Relatore -
Gianni Filippo Reynaud
Ubalda Macri

ACR
Sent. n. *1840*
UP - 30/09/2021
R.G.N. 15543/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto
dalla parte civile (omissis) nata negli (omissis)
nel procedimento a carico di
(omissis) nato a (omissis)

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omissioni, la generalità e
gli atti del procedimento
a norma dell'art. 52
d.lgs. 199/99 in quanto:
 discosto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
L. Molino

avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. (omissis) del foro di Napoli,
che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Salerno, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., assolveva (omissis) (omissis) dal reato ex art. 609-bis cod. pen. commesso in danno di (omissis) (omissis) il (omissis) perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, con cui deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Evidenzia la parte civile ricorrente che la motivazione posta a fondamento dell'epilogo assolutorio sarebbe illogica. In primo luogo si censura l'affermazione secondo cui l'attendibilità della persona offesa sarebbe offuscata dal fatto che costei non riferì l'episodio in questione in sede di querela, posto che l'ordinamento consente la procedibilità d'ufficio quando la violenza sessuale è connessa ad altro delitto procedibile d'ufficio, e, per altro verso, la stessa persona offesa ha fornito una spiegazione plausibile, avendo riferito di non aver denunciato il fatto per vergogna, il che è coerente con il contesto sociale in cui si sono svolti i fatti.

In secondo luogo, la parte ricorrente critica la motivazione laddove ha desunto un elemento di inattendibilità della persona offesa dal fatto che la donna ha dichiarato di aver riferito l'episodio di violenza al solo avvocato, senza far parola della confidenza fatta all'amica (omissis); a tal proposito, la Corte avrebbe travisato la deposizione di tale teste, la quale ha riferito in ordine all'aggressione, non di natura sessuale, verificatasi in (omissis) presso il bar dove lavorava la (omissis), mentre la violenza sessuale è avvenuta nella casa coniugale sita in (omissis); così facendo, la Corte di merito ha travisato la prova, laddove ha desunto dalla deposizione della (omissis) una contraddizione che mina l'attendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.

2. In via preliminare, appare opportuno ricostruire il complesso iter processuale della vicenda.

2.1. Come si apprende dalla decisione di primo grado (p. 3-4), con sentenza del 13 giugno 2013, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava (omissis) (omissis) colpevole dei delitti di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia commessi in danno della (omissis) rispettivamente fino all'aprile 2009 e fino al luglio 2009; in grado di appello, la Corte territoriale di Salerno confermava la condanna per il delitto di maltrattamenti nonché la sussistenza dell'episodio di violenza sessuale commesso nell'anno 2001, di cui dichiarava la prescrizione con conferma della statuizioni civili, e, infine, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 512 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per l'episodio di violenza sessuale collocato dalla persona offesa nel corso della sua deposizione testimoniale in data 25 maggio 2009, atteso che il relativo capo di imputazione limitava la contestazione all'aprile 2009, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per l'esercizio dell'azione penale rispetto a tale fatto.

2.2. La sentenza della Corte d'appello veniva impugnata dall'imputato con ricorso per cassazione, che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 16838 del 2018.

2.3. A seguito dell'indicata decisione della Corte di appello, il pubblico ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania esercitava l'azione penale per l'indicato episodio di violenza sessuale occorso il 25 maggio 2009; nell'ambito del dibattimento di primo grado, venivano escussi, tra gli altri, la persona offesa (udienza dell'1 marzo 2019) e la teste (omissis) (udienza del 5 luglio 2019).


3. Ciò posto, si osserva che, a fronte di un apparato motivazionale ampio e completo, posto a fondamento della sentenza di condanna emesso all'esito del giudizio di primo grado, la Corte di appello, con una motivazione assai stringata, concentrata in poche righe, ha ritenuto inattendibile la persona offesa sulla base di un percorso motivazionale che, per un verso, è manifestamente illogico e, per altro verso, è viziato da un evidente travisamento della prova.

4. Quanto al primo aspetto, la Corte di merito ha desunto un elemento di "notevole perplessità" (p. 4 della sentenza impugnata) dal fatto che l'episodio in questione non sia stato riferito in querela, senza considerare che la persona ha offerto una spiegazione plausibile di tale omissione, ossia che non lo menzionò per vergogna, e non potendosi equiparare, sotto questo aspetto, i fatti di violenza sessuale ai denunciati maltrattamenti, come invece ritenuto dalla Corte di merito.

5. Quanto al secondo aspetto, è ravvisabile il censurato vizio di travisamento della prova, in quanto i giudici dell'appello, ai fini della valutazione di inattendibilità della persona offesa, hanno unicamente fatto riferimento alla deposizione della teste (omissis) resa il 28 febbraio 2013 nell'ambito del primo (e diverso) processo, in cui effettivamente la teste non aveva riferito dell'episodio del 25 maggio 2009, anche in considerazione del fatto che, a tal proposito, le era stata posta una domanda piuttosto generica dal pubblico ministero (cfr. p. 9 della sentenza di primo grado), completamente obliterando - e in maniera inspiegabile - la deposizione resa dalla teste medesima all'udienza del 5 luglio 2019 nel corso dell'istruttoria dibattimentale del presente procedimento, in cui la donna, come si apprende dalla sentenza di primo grado, è stata in grado di meglio specificare il fatto, come riferitole dalla (omissis) nel corso di una telefonata, e di collocarlo temporalmente qualche giorno prima della data del suo compleanno, che cadeva il 27 maggio 2009.

Oltre a ciò, si osserva che il Tribunale ha stimato ininfluenti le generiche dichiarazioni della (omissis) rese nel primo procedimento, ritenendo che la deposizione assunta nel presente processo, più ricca ed articolata, costituisca un preciso riscontro al narrato della persona offesa (p. 8-9 della sentenza impugnata).

6. E' perciò evidente che la valutazione di inattendibilità della (omissis) compiuta dalla Corte di merito è fallace perché si essa fonda, per larga parte, sulla valutazione delle dichiarazioni rese, nei termini dinanzi indicati, dalla (omissis) nel primo procedimento, ma senza tenere conto della deposizione della teste assunta nel presente processo, ritenuta dal Tribunale confermativa del narrato della persona offesa, il che integra il denunciato vizio di travisamento della prova, il quale è configurabile non solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ma anche quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, in grado, cioè, di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio non valutato (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499): situazione che, per i motivi indicati, sicuramente sussiste nella vicenda in esame.



7. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 30/09/2021.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Gastone Andreatza



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Gastone Andreatza

